Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969, n. 479.

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione « Ente rinascita agricola - Trieste » (E.R.A.T.).

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione « Ente rinascita agricola - Trieste » (E.R.A.T.), con sede in Trieste, costituita in data 12 novembre 1964 con atto del notaio Giovanni Tomasi di Trieste rep. n. 58835. Viene, altresì, approvato lo statuto della predetta fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 480.

Autorizzazione all'ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, ad acquistare un immobile.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, viene autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno di cui alla deliberazione consiliare n. 8 del 29 agosto 1968, alle condizioni in essa previste.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 97. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.

Riduzione dei posti disponibili nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'inquadramento di impiegati di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1968, registro n. 11, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1968, con il quale è stato determinato, tra l'altro, il numero dei posti per l'inquadramento, nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato;

Considerato che tra gli impiegati inquadrati nel suddetto ruolo, aventi la qualifica di consigliere di 3ª classe, uno ha rinunciato all'inquadramento medesimo e per un altro è mancata la controfirma del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione di appartenenza;

Ritenuto la opportunità di ridurre i posti previsti nel citato decreto ministeriale 15 marzo 1968 per la ripetuta qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 3 aprile 1969;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti già determinato per l'inquadramento, nel ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di impiegati di ruolo di altre amministrazioni dello Stato è ridotto di due unità per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 387

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1969.

Concessione di autonomia funzionale alla società « Sarda industrie resine », con sede in Sassari, per il costruendo secondo pontile di Porto Torres.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione;

Vista la domanda in data 5 marzo 1968 della società « Sarda industrie resine », con sede in Sassari, intesa ad ottenere la dispensa prevista dall'ultimo comma del citato art. 110 per le operazioni portuali che si svolgeranno sul secondo pontile che sarà costruito ad ovest di quello esistente sul litorale antistante il proprio complesso industriale di Porto Torres;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 28 ottobre 1965) col quale alla predetta società « Sarda industria resine », con sede in Sassari, capo gruppo delle società consociate « Alchisarda », « O.P.T. », « Stiral », « Sardar », « E.T.B. » e altre, è stata concessa la facoltà di servirsi, a bordo e a terra, di personale alle proprie dirette dipendenze per la esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione che verranno effettuate al pontile che la predetta società ha in corso di costruzione sulla costa antistante la zona industriale di Porto Torres e che riguarderanno le merci e i materiali interessanti il ciclo produttivo di tutti gli impianti industriali del gruppo;

Considerato che il regime di autonomia funzionale concesso col sopracitato decreto ministeriale 23 ottobre 1965 per il primo pontile, già costruito, deve essere esteso, per gli stessi motivi indicati in detto decreto, al secondo pontile, di che alla domanda presentata il 5 marzo 1968, dato che tale secondo pontile è complementare al primo sia sotto l'aspetto costruttivo sia sotto l'aspetto operativo;

Considerato che avverso l'istanza per la concessione demaniale non sono state presentate opposizioni o reclami di sorta, sicchè la società « Sarda industria resine » ha potuto sottoscrivere il 2 maggio 1969 l'atto di sottomissione, dando quindi inizio alla costruzione del secondo pontile;

Richiamati i motivi specificati nei commi terzo e quarto del decreto ministeriale 23 ottobre 1965 dianzi citato;

Decreta:

Articolo unico

E' concessa alla società « Sarda industria resine », con sede in Sassari, la facoltà di servirsi, a bordo e a terra, di personale alle proprie dirette dipendenze per l'esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui allo art. 108 del codice della navigazione che verranno effettuate sul secondo pontile che la predetta società ha in corso di costruzione a ovest di quello esistente sulla costa antistante il proprio complesso industriale di Porto Torres, per il quale la predetta società ha già la medesima facoltà in virtù del decreto ministeriale 23 ottobre 1965.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro: LUPIS

(7436)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Tariffe per il calcolo della riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia reversibile per i dirigenti industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596, che prevede la possibilità di costituire presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti industriali una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dal predetto Istituto, omessi e non più regolarizzabili per avvenuta prescrizione;

Considerato che lo stesso art. 15 prevede che la costituzione della rendita sia effettuata mediante versamento della corrispondente riserva matematica, calcolata in base ad apposite tariffe, determinate con decreto ministeriale;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, nelle sedute del 14 novembre 1968 e del 10 giugno 1969, ha proposto di raccogliere le tariffe in parola in dieci tabelle, allegando alle stesse, come parte integrante, apposite istruzioni per la loro pratica approvazione;

Decreta:

Le tariffe previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596, sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle, numerate da 1 a 10, allegate al presente decreto.

Sono altresì approvate le allegate istruzioni per la pratica applicazione delle tabelle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Per soggetti di condizione attiva che, alla data di iscrizione

Età (anni)	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria							
	zero	1	2	3	4	5	6	7
20	1,5989							
21	1,6861	1,7318						
22	1,7681	1,8157	1,8651					
23	1,8531	1,9033	1,9545	1,9958				
24	1,9430	1,9938	2,0478	2,0908	2,1352			
25	2,0362	2,0892	2,1439	2,1897	2,2358	2,2835		
26	2,1310	2,1867	2,2436	2,2898	2,3391	2,3885	2,4399	
27	2,2273	2,2857	2,3456	2,3936	2,4431	2,4960	2,5490	2,6041
28	2,3244	2,3852	2,4478	2,4977	2,5492	2,6023	2,6588	2,7157
29	2,4233	2,4868	2,5519	2,6040	2,6576	2,7127	2,7695	2,8299
30	2,5228	2,5896	2,6576	2,7118	2,7676	2,8248	2,8804	2,9443
31	2,6231	2,6927	2,7640	2,8205	2,8784	2,9379	2,9989	3,0617
32	2,7271	2,7998	2,8727	2,9313	2,9916	3,0533	3,1167	3,1819
33	2,8302	2,9067	2,9843	3,0452	3,1077	3,1718	3,2378	3,3054
34	2,9358	3,0160	3,0975	3,1608	3,2257	3,2924	3,3607	3,4310
35	3,0449	3,1289	3,2144	3,2802	3,3476	3,4168	3,4879	3,5608
36	3,1553	3,2430	3,3326	3,4010	3,4710	3,5429	3,6165	3,6922
37	3,2694	3,3614	3,4549	3,5260	3,5989	3,6735	3,7501	3,8286
38	3,3858	3,4820	3,5800	3,6539	3,7296	3,8072	3,8867	3,9683
39	3,5055	3,6069	3,7093	3,7861	3,8647	3,9455	4,0281	4,1129
40	3,6279	3,7335	3,8413	3,9209	4,0026	4,0865	4,1724	4,2604
41	3,7511	3,8648	3,9774	4,0599	4,1447	4,2317	4,3211	4,4126
42	3,8791	3,9975	4,1186	4,2030	4,2708	4,3814	4,4742	4,5693
43	4,0102	4,1351	4,2613	4,3499	4,4412	4,5350	4,6312	4,7301
44	4,1467	4,2782	4,4115	4,5033	4,5980	4,6953	4,7954	4,8980
45	4,2843	4,4225	4,5629	4,6580	4,7560	4,8569	4,9607	5,0674
46	4,4276	4,5733	4,7208	4,8190	4,9205	5,0252	5,1328	5,2437
47	4,5731	4,7272	4,8827	4,9839	5,0887	5,1972	5,3089	5,4239
48	4,7244	4,8868	5,0514	5,1557	5,2639	5,3759	5,4918	5,6111
49	4,8820	5,0532	5,2270	5,3343	5,4458	5,5614	5,6813	5,8052
50	5,0418	5,2231	5,4063	5,5168	5,6316	5,7509	5,8746	6,0029
51	4,9048	5,3989	5,5930	5,7068	5,8251	5,9480	6,0757	6,2082
52	4,7687	5,2574	5,7870	5,9039	6,0258	6,1527	6,2845	6,4214
53	4,6387	5,1167	5,6410	6,1090	6,2345	6,3653	6,5014	6,6427
54	4,5053	4,9824	5,4958	5,9485	6,4511	6,5859	6,7264	6,8726
55	4,3739	4,8444	5,3572	5,7878	6,2745	6,8150	6,9599	7,1110
56	4,2473	4,7125	5,2194	5,6381	6,1021	6,6264	7,2087	7,3649
57	4,1269	4,5817	5,0837	5,4836	5,9352	6,4358	7,0014	7,6296
58	4,0051	4,4578	4,9491	5,3291	5,7610	6,2490	6,7895	7,4005
59	3,8886	4,3324	4,8221	5,1768	5,5879	6,0551	6,5829	7,1677
60	3,7859	4,2148	4,6959	5,0349	5,4193	5,8649	6,3714	6,9432
61	3,6754	4,1124	4,5783	4,8953	5,2634	5,6810	6,1650	6,7152
62	3,5716	3,9975	4,4727	4,7579	5,1026	5,5029	5,9572	6,4835
63	3,4756	3,8945	4,3589	4,6381	4,9491	5,3249	5,7615	6,2567
64	3,3843	3,7948	4,2521	4,5043	4,8092	5.1487	5,5591	6,0358
65	3,3063	3,7100	4,1600	4,3944	4,6653	4,9995	5,3717	5,8216
66	3,2283	3,6310	4,0744	4,2771	4,5344	4,8320	5,1991	5,6078
67	3,1571	3,5576	4,0014	4,1789	4,4023	4,6793	5,0140	5,4184
68	3,0861	3,4865	3,9289	4,0860	4,2821	4,5288	4,8346	5,2041
69	3,0205	3,4257	3,8703	4,0049	4,1793	4,3970	4,6708	5,0104
70	2,9521	3,3642	3,8181	3,9332	4,0831	4,2775	4,5201	4,8254
71		3,3067	3,7683	3,8656	3,9944	4,1623	4,3801	4,6519
72			3,7179	3,7949	3,9042	4,0491	4,2380	4,4828
73				3,7382	3,8255	3,9494	4,1136	4,3276
74					3,7571	3,8567	3,9980	4,1852
75						3,7619	3,8763	4,0388
76							3,7754	3,9080
77								3,7985
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								

TAVOLA N. 1

all'istituto avevano età inferiore a 50 anni

per una durata assicurativa pari ad anni:								Età
8	9	10	11	12	13	14	15 e più	(anni)
								20
								21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
2,7746								28
2,8908	2,9539							29
3,0089	3,0739	3,1414						30
3,1265	3,1955	3,2649	3,3368					31
3,2489	3,3180	3,3916	3,4656	3,5424				32
3,3749	3,4464	3,5201	3,5986	3,6774	3,7593			33
3,5031	3,5771	3,6533	3,7318	3,8154	3,8995	3,9867		34
3,6355	3,7124	3,7913	3,8725	3,9562	4,0453	4,1349	4,2279	35
3,7698	3,8495	3,9314	4,0154	4,1018	4,1911	4,2859	4,3814	36
3,9092	3,9919	4,0767	4,1640	4,2536	4,3456	4,4406	4,5417	37
4,0518	4,1376	4,2257	4,3162	4,4091	4,5044	4,6026	4,7037	38
4,2000	4,2887	4,3802	4,4739	4,5703	4,6692	4,7709	4,8753	39
4,3507	4,4432	4,5380	4,6353	4,7353	4,8379	4,9433	5,0514	40
4,5064	4,6025	4,7010	4,8021	4,9058	5,0123	5,1216	5,2338	41
4,6668	4,7668	4,8692	4,9743	5,0819	5,1925	5,3059	5,4224	42
4,8316	4,9355	5,0421	5,1513	5,2627	5,3780	5,4958	5,6168	43
5,0036	5,1117	5,2227	5,3369	5,4529	5,5722	5,6947	5,8205	44
5,1770	5,2895	5,4049	5,5232	5,6445	5,7687	5,8960	6,0266	45
5,3575	5,4745	5,5946	5,7178	5,8441	5,9735	6,1061	6,2420	46
5,5422	5,6638	5,7887	5,9169	6,0484	6,1832	6,3214	6,4630	47
5,7341	5,8605	5,9904	6,1238	6,2608	6,4013	6,5455	6,6931	48
5,9329	6,0644	6,1996	6,3385	6,4813	6,6278	6,7782	6,9323	49
6,1355	6,2721	6,4127	6,5574	6,7060	6,8587	7,0155	7,1763	50
6,3456	6,4876	6,6339	6,7845	6,9393	7,0985	7,2621	7,4300	51
6,5634	6,7106	6,8628	7,0196	7,1810	7,3471	7,5177	7,6930	52
6,7896	6,9421	7,1000	7,2634	7,4316	7,6047	7,7829	7,9660	53
7,0244	7,1822	7,3459	7,5156	7,6910	7,8716	8,0577	8,2490	54
7,2681	7,4315	7,6011	7,7771	7,9595	8,1482	8,3425	8,5425	55
7,5277	7,6969	7,8729	8,0557	8,2453	8,4419	8,6452	8,8544	56
7,7980	7,9736	8,1563	8,3461	8,5432	8,7479	8,9034	9,1791	57
8,0791	8,2611	8,4507	8,6480	8,8531	9,0660	9,2870	9,5160	58
7,8286	8,5626	8,7595	8,9647	9,1781	9,3999	9,6302	9,8694	59
7,5772	8,2936	9,0892	9,3026	9,5250	9,7563	9,9966	10,2463	60
7,3366	8,0250	8,8032	9,6675	9,8992	10,1408	10,3920	10,6531	61
7,0819	7,7577	8,5066	9,3529	10,2928	10,5449	10,8077	11,0809	62
6,8308	7,4832	8,2200	9,0365	9,9595	10,9844	11,2593	11,5457	63
6,5765	7,2032	7,9156	8,7201	9,6116	10,6193	11,7383	12,0385	64
6,3442	6,9369	7,6239	8,4049	9,2868	10,2642	11,3688	12,5955	65
6,1019	6,6758	7,3267	8,0812	8,9389	9,9075	10,9807	12,1939	66
5,8689	6,4133	7,0457	7,7631	8,5946	9,5398	10,5329	11,7898	67
5,6509	6,1484	6,7496	7,4480	8,2402	9,1584	10,2022	11,3810	68
5,4205	5,9164	6,4686	7,1361	7,9114	8,7908	9,8102	10,9688	69
5,2038	5,6610	6,2136	6,8291	7,5730	8,4372	9,4172	10,5533	70
4,9938	5,4177	5,9297	6,5487	7,2382	8,0715	9,0393	10,1372	71
4,7884	5,1728	5,6494	6,2251	6,9212	7,6964	8,6332	9,7215	72
4,6050	4,9514	5,3870	5,9271	6,5796	7,3685	8,2470	9,3088	73
4,4224	4,7458	5,1409	5,6378	6,2538	6,9980	7,8979	8,8999	74
4,2542	4,5348	4,8988	5,3531	5,9245	6,6330	7,4888	8,4959	75
4,0966	4,3463	4,6718	5,0939	5,6208	6,2833	7,1049	8,0974	76
3,9540	4,1752	4,4682	4,8500	5,3450	5,9631	6,7404	7,7041	77
3,8291	4,0134	4,2754	4,6225	5,0750	5,6615	6,3937	7,3146	78
	3,8663	4,0868	4,4001	4,8153	5,3564	6,0580	6,9337	79
		3,9163	4,1824	4,5605	5,0613	5,7143	6,5608	80
			3,9950	4,3199	4,7816	5,3933	6,1906	81
				4,1035	4,5044	5,0741	5,8290	82
					4,2610	4,7614	4,4226	83
						4,4933	5,1282	84
							4,7883	85

TAVOLA N. 2

Per soggetti di condizione attiva che, alla data di iscrizione all'istituto avevano età uguale o superiore a 50 anni

Età (anni)	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria per una durata assicurativa pari ad anni: zero	1	2	3	4	Età (anni)
50	4,9602					50
51	4,8096	5,3115				51
52	4,6584	5,1554	5,6934			52
53	4,5126	4,9983	5,5316	6,0391		53
54	4,3617	4,8470	5,3688	5,8666	6,4116	54
55	4,2118	4,6898	5,2117	5,6937	6,2290	55
56	4,0664	4,5379	5,0530	5,5302	6,0497	56
57	3,9276	4,3867	4,8953	5,3606	5,8755	57
58	3,7867	4,2425	4,7384	5,1902	5,6928	58
59	3,6506	4,0963	4,5893	5,0229	5,5116	59
60	3,5286	3,9570	4,4399	4,8653	5,3352	60
61	3,3992	3,8329	4,2983	4,7086	5,1706	61
62	3,2816	3,6969	4,1687	4,5543	5,0005	62
63	3,1620	3,5782	4,0312	4,4179	4,8383	63
64	3,0512	3,4524	3,9068	4,2486	4,6897	64
65	2,9517	3,3449	3,7866	4,1413	4,5366	65
66	2,8515	3,2415	3,6733	4,0062	4,3979	66
67	2,7567	3,1423	3,5721	3,8876	4,2544	67
68	2,6616	3,0444	3,4703	3,7754	4,1237	68
69	2,5728	2,9546	3,3795	3,6716	4,0103	69
70	2,4815	2,8676	3,2930	3,5744	3,9000	70
71		2,7796	3,2120	3,4824	3,7976	71
72			3,1252	3,3906	3,6947	72
73				3,3039	3,6047	73
74					3,5136	74

N.B. — Per una durata assicurativa superiore a 4 anni si applica la Tav. 1.

TAVOLA N. 3

Per soggetti che acquisiscono una pensione di invalidità immediata o la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
20	7,2688	50	14,7515
21	8,2971	51	14,6567
22	9,2468	52	14,5518
23	10,0786	53	14,4384
24	10,8246	54	14,3131
25	11,5113	55	14,1709
26	12,1546	56	14,0214
27	12,7349	57	13,8353
28	13,2446	58	13,6647
29	13,6747	59	13,4558
30	14,0322	60	13,2269
31	14,3203	61	12,9725
32	14,5579	62	12,6937
33	14,7447	63	12,3919
34	14,8872	64	12,0656
35	14,9897	65	11,7184
36	15,0623	66	11,1766
37	15,1098	67	10,9438
38	15,1411	68	10,7061
39	15,1612	69	10,4541
40	15,1726	70	10,1772
41	15,1730	71	9,8687
42	15,1604	72	9,5136
43	15,1398	73	9,1264
44	15,1094	74	8,7246
45	15,0740	75	8,3216
46	15,0247	76	7,9261
47	14,9683	77	7,5424
48	14,9040	78	7,1743
49	14,8317	79	6,8132
		80	6,4588

TAVOLA N. 4

Per soggetti che acquisiscono una pensione di vecchiaia immediata o la maggiorazione di una pensione di vecchiaia in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
55	15,3054	73	9,3088
56	14,8717	74	8,8999
57	14,4257	75	8,4959
58	13,9679	76	8,0974
59	13,4944	77	7,7041
60	14,4897	78	7,3146
61	14,1269	79	6,9337
62	13,7566	80	6,5608
63	13,3784	81	6,1906
64	12,9943	82	5,8290
65	12,5955	83	5,4726
66	12,1939	84	5,1282
67	11,7898	85	4,7883
68	11,3810	86	4,4581
69	10,9688	87	4,1411
70	10,5533	88	3,8340
71	10,1372	89	3,5339
72	9,7215	90	3,2440

TAVOLA N. 5

Per vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18	15,9663	52	15,1899
19	15,8188	53	14,8830
20	15,7592	54	14,5622
21	15,8015	55	14,2309
22	15,9181	56	13,8868
23	16,0873	57	13,5280
24	16,2954	58	13,1609
25	16,5320	59	12,7873
26	16,7836	60	12,4001
27	17,0414	61	12,0034
28	17,2958	62	11,6023
29	17,5398	63	11,1997
30	17,7625	64	10,7888
31	17,9487	65	10,3751
32	18,0845	66	9,9620
33	18,1767	67	9,5463
34	18,2197	68	9,1391
35	18,2175	69	8,7345
36	18,1741	70	8,3339
37	18,1070	71	7,9382
38	18,0182	72	7,5493
39	17,9143	73	7,1693
40	17,7946	74	6,8061
41	17,6574	75	6,4555
42	17,5077	76	6,1119
43	17,3435	77	5,7780
44	17,1621	78	5,4612
45	16,9673	79	5,1686
46	16,7550	80	4,8916
47	16,5277	81	4,6203
48	16,2883	82	4,3549
49	16,0364	83	4,1083
50	15,7667	84	3,8752
51	15,4433	85	3,6569

TAVOLA N. 6

Per vedovi soli inabili, fratelli e sorelle inabili ed orfani soli inabili che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
0	1,1347	40	9,7369
1	1,4129	41	9,7994
2	1,6778	42	9,8548
3	1,8653	43	9,9030
4	2,0334	44	9,9472
5	2,1564	45	9,9899
6	2,2970	46	10,0226
7	2,3839	47	10,0510
8	2,5121	48	10,0737
9	2,6293	49	10,0889
10	2,7555	50	10,0966
11	2,8781	51	10,0952
12	3,0658	52	10,0833
13	3,2418	53	10,0581
14	3,4684	54	10,0185
15	3,6814	55	9,9645
16	3,9257	56	9,8989
17	4,2096	57	9,8194
18	4,5094	58	9,7246
19	4,8568	59	9,6112
20	5,0450	60	9,4776
21	5,6322	61	9,3234
22	6,1468	62	9,1490
23	6,6062	63	8,9579
24	7,0164	64	8,7494
25	7,3886	65	8,5231
26	7,7285	66	8,2755
27	8,0283	67	8,0162
28	8,2949	68	7,7541
29	8,5205	69	7,4870
30	8,7167	70	7,2138
31	8,8809	71	6,9370
32	9,0234	72	6,6557
33	9,1493	73	6,3735
34	9,2606	74	6,0893
35	9,3598	75	5,8029
36	9,4479	76	5,5186
37	9,5280	77	5,2376
38	9,6031	78	4,9590
39	9,6708	79	4,6925
		80	4,4380

TAVOLA N. 7

Per orfani soli abili che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
0	14,6612	13	8,4332
1	15,1012	14	7,7069
2	14,7288	15	7,1798
3	14,2343	16	6,4023
4	13,6979	17	5,5930
5	13,3630	18	4,7519
6	12,8555	19	4,7518
7	12,2196	20	3,8771
8	11,5562	21	3,8770
9	10,8647	22	3,8763
10	10,3252	23	2,9655
11	9,8533	24	2,0187
12	9,0344	25	1,0309

TAVOLA N. 8

Per i genitori che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
50	15,8141	70	8,2295
51	15,4844	71	7,8366
52	15,1488	72	7,4493
53	14,8066	73	7,0742
54	14,4584	74	6,7115
55	14,1022	75	6,3609
56	13,7398	76	6,0198
57	13,3711	77	5,6897
58	12,9984	78	5,3726
59	12,6202	79	5,0761
60	12,2365	80	4,7934
61	11,8461	81	4,5206
62	11,4512	82	4,2623
63	11,0518	83	4,0185
64	10,6484	84	3,7892
65	10,2439	85	3,5741
66	9,8392	86	3,3729
67	9,4343	87	3,1853
68	9,0290	88	3,0109
69	8,6271	89	2,8488
		90	2,6988

TAVOLA N. 9

Per gruppi superstiti, composti di vedova e orfani, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18	15,7797	45	13,6273
19	15,6496	46	13,4186
20	15,6291	47	13,2021
21	15,6516	48	12,9833
22	15,7185	49	12,7944
23	15,8063	50	12,6249
24	15,9070	51	12,4705
25	16,0157	52	12,3040
26	16,1196	53	12,1460
27	16,1888	54	11,9954
28	16,2373	55	11,8480
29	16,2523	56	11,6825
30	16,2764	57	11,4736
31	16,2650	58	11,2215
32	16,2126	59	10,9305
33	16,0652	60	10,6307
34	15,8734	61	10,3227
35	15,6520	62	10,0144
36	15,4657	63	9,6897
37	15,2729	64	9,3661
38	15,1091	65	9,0375
39	14,9233	66	8,7276
40	14,7614	67	8,4163
41	14,5568	68	8,1060
42	14,3519	69	7,7736
43	14,0959	70	7,4615
44	13,8614	71	7,1545
		72	6,8355
		73	6,4840
		74	6,0641

TAVOLA N. 10

Per gruppi superstiti composti di due orfani minorenni - di età Z_1 e Z_2 - che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto

Z_1 \ Z_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	14,8996											
1	14,9168	14,9829										
2	14,7092	14,8168	14,4385									
3	14,5035	14,6102	14,2312	13,8302								
4	14,3857	14,4808	14,0241	13,6646	13,2312							
5	14,2892	14,3375	13,8899	13,5058	13,1018	12,9723						
6	14,1783	14,2338	13,6818	13,4149	13,0263	12,8558	12,4582					
7	14,0425	14,0867	13,5725	13,2872	12,8802	12,5576	12,1555	11,7643				
8	13,7983	13,8475	13,4465	13,0620	12,6533	12,4013	11,9934	11,5559	11,0419			
9	13,5382	13,5600	13,2115	12,8270	12,4193	12,1629	11,7846	11,1990	10,8239	10,2894		
10	13,4165	13,4687	13,1021	12,7190	12,3109	12,0569	11,6741	11,1753	10,6565	10,1988	10,0882	
11	13,2402	13,3849	13,0525	12,6738	12,2658	12,0118	11,6297	11,1516	10,3634	10,1415	9,7511	9,3804
12	13,0276	13,0792	12,7685	12,3773	12,1740	11,7200	11,3375	10,8597	10,2465	9,8277	9,4274	9,1073
13	12,8879	12,9634	12,6420	12,2711	11,8540	11,6046	11,2220	10,7444	10,1322	9,6562	9,1852	8,7789
14	12,6645	12,7642	12,4493	12,0647	11,6690	11,4044	11,0270	10,5490	10,0515	9,5380	9,1288	8,7387
15	12,6059	12,7257	12,4170	12,0371	11,6260	11,3313	10,9905	10,5179	10,0202	9,5013	9,0981	8,6438
16	12,3734	12,5161	12,2089	11,8325	11,4260	11,1677	10,7911	10,3085	9,8155	9,2969	8,9922	8,5397
17	12,2724	12,4448	11,9944	11,6172	11,2136	10,9600	10,5784	10,1037	9,5977	9,0839	8,6795	8,3259
18	12,1979	12,3606	11,7731	11,3959	10,9911	10,7405	10,3577	9,8748	9,3823	8,8580	8,4589	8,1055
19	12,1349	12,3545	11,6845	11,3271	10,8946	10,6006	10,3332	9,8672	9,3204	8,8010	8,4071	8,0425
20	12,0282	12,2746	11,6438	11,2603	10,8584	10,5752	10,2833	9,8346	9,2691	8,7503	8,3556	7,9918
21	11,9575	12,2092	11,6056	11,2130	10,8399	10,5400	10,2275	9,7998	9,2221	8,7141	8,3195	7,9456
22	11,8052	12,0823	11,5665	11,1548	10,8022	10,5109	10,1687	9,7332	9,1850	8,6769	8,2723	7,8984
23	11,7179	11,9811	11,5285	11,1267	10,7541	10,4829	10,1216	9,6752	9,1476	8,6389	8,2243	7,8604
24	11,5849	11,8449	11,4856	11,1047	10,7024	10,4513	10,0706	9,6237	9,1062	8,5875	8,1829	7,8290
25	11,3941	11,7241	11,4448	11,0739	10,6716	10,4205	10,0398	9,5629	9,0654	8,5467	8,1421	7,7882

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Z_2 / Z_1
														0
														1
														2
														3
														4
														5
														6
														7
														8
														9
														10
														11
8,4751														12
8,3793	7,9095													13
8,2564	7,7342	7,1698												14
8,1335	7,5317	7,1596	6,7433											15
8,0714	7,4679	6,8130	6,5605	5,9553										16
7,7123	7,2619	6,7182	6,2325	5,7664	5,1349									17
7,4914	7,1000	6,4968	6,1020	5,4529	4,9383	4,7860								18
7,4187	7,0279	6,4142	6,0487	5,4061	4,8639	4,7350	4,7091							19
7,3577	6,9669	6,3524	5,9982	5,3644	4,7978	4,7292	4,5245	4,3044						20
7,3014	6,9106	6,3060	5,9416	5,3284	4,7510	4,5802	4,3560	4,2927	4,2827					21
7,2672	6,8634	6,2687	5,8935	5,2803	4,6934	4,4926	4,3125	4,2917	4,0962	3,8414				22
7,2362	6,8153	6,2306	5,8654	5,2422	4,6454	4,3337	4,3044	4,1475	3,8975	3,2780	3,2599			23
7,2048	6,7539	6,2092	5,8239	5,2207	4,6238	4,3129	4,1528	3,9468	3,2867	3,2612	3,0354	2,6530		24
7,1740	6,7231	6,1784	5,7831	5,1999	4,5930	4,1621	3,9620	3,3060	3,2759	3,0051	2,7473	1,9122	1,1714	25

Istruzioni per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596 «Gazzetta Ufficiale» n. 121 del 13 maggio 1968.

Istruzioni per l'applicazione delle tariffe previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, numero 596.

Le presenti tariffe si applicano quando viene richiesto il riconoscimento di un periodo di lavoro, svolto con qualifica di dirigente alle dipendenze di azienda industriale, per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il versamento dei contributi i.v.s. di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 (e successive modificazioni ed integrazioni) e relative norme di attuazione, ed i contributi stessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 (e successive modificazioni ed integrazioni), non possano più essere versati per sopravvenuta prescrizione.

L'operazione può — a richiesta — essere effettuata, in relazione a periodi lavorativi prestati con qualifica di dirigente a partire dal 1° luglio 1937 per i quali siano stati omessi — in tutto o in parte — i contributi obbligatori:

A) dal datore di lavoro che ha omesso il versamento o dai suoi aventi causa;

B) dal dirigente;

C) dai superstiti del dirigente che avrebbero conseguito le prestazioni previste dalla legge, qualora l'adempimento contributivo fosse stato regolarmente effettuato.

Tale operazione determina il riconoscimento:

1) dell'anzianità contributiva corrispondente al periodo per il quale sono stati del tutto omessi i versamenti previdenziali;

2) della differenza di contribuzione tra quella dovuta e quella versata per il periodo di riferimento.

Per effetto della norma legislativa, alla quale si riferiscono le presenti tariffe, l'operazione s'intende perfezionata quando sia versata, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Istituto, la riserva matematica relativa alla quota di pensione che spetterebbe al dirigente, o ai suoi superstiti, in relazione ai contributi omessi.

Se l'ammontare della riserva matematica è versato in misura inferiore al richiesto, si opera come segue:

a) qualora l'omissione non si riferisca a differenze contributive e non influisca sulla determinazione della media, il periodo contributivo per cui è stato richiesto il riconoscimento viene ridotto in proporzione al rapporto tra la somma versata ed il maggior importo che era stato richiesto dall'Istituto. L'attribuzione del minor periodo riconosciuto è effettuata partendo dall'inizio della omissione;

b) nei casi diversi da quelli previsti nella precedente lett. *a*) il riconoscimento è effettuato, partendo dalla data iniziale dell'omissione contributiva (anche se relativa a differenze di contribuzione), per tanti semestri per quanti sia sufficiente una riserva matematica contenuta nella minor somma versata all'Istituto.

L'importo residuo, insufficiente per il riconoscimento di un ulteriore semestre intero, viene restituito al versante, restando salva la facoltà di proporre una nuova domanda che ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all'Istituto.

Per il calcolo della riserva matematica e per l'accredito dei contributi sul conto personale (art. 15, secondo comma citato) si applicano i seguenti criteri:

a) si determina, sulla base della documentazione prodotta e secondo le norme in vigore all'atto della presentazione della domanda di costituzione di rendita, l'importo annuo della quota di pensione relativa alle carenze contributive che si intendono sanare;

b) qualora non sia possibile la produzione di alcun documento comprovante la retribuzione, ma siano comprovati l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nella qualifica, la retribuzione annua relativa al periodo scoperto di contribuzione si considera pari ai minimi fissati dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero stabiliti in base all'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

c) la liquidazione di una pensione immediata — preceduta dalla prescritta domanda di pensione — o la riliquidazione per maggiorazione di una pensione in atto, conseguenti al versamento della riserva matematica, hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata presentata la domanda di costituzione di rendita; pertanto i calcoli relativi alla determinazione della pensione vanno riferiti alla data di decorrenza sopra indicata;

d) si determina l'età del beneficiario al primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata presentata la domanda di costituzione di rendita, tralasciando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero le frazioni pari o superiori a sei mesi;

e) qualora l'operazione riguardi soggetti non pensionati (di condizione attiva), la durata assicurativa da considerare nelle tabelle è quella pari all'anzianità contributiva — calcolata ad anni interi, osservando il criterio di cui al precedente punto *d*) — che essi possono far valere ad operazione avvenuta, e la pensione è quella relativa al 65° anno di età anche in caso di età inferiore, ferma restando l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al secondo comma dell'art. 10 delle norme regolamentari;

f) nel caso in cui l'operazione comporti un beneficio immediato a favore di più di un superstite, il calcolo dell'età e l'individuazione del coefficiente relativo sono effettuati per ciascuno di essi;

g) si moltiplica il coefficiente per l'ammontare della pensione annua di cui al punto *a*).

I coefficienti delle tariffe rappresentano l'ammontare del capitale che deve essere versato per ogni lira di pensione annua: pertanto, la somma che deve essere complessivamente versata è pari al prodotto dell'importo di pensione o maggior pensione annua, attribuibile a ciascun beneficiario, per il coefficiente da applicare.

Le tariffe si riferiscono alle seguenti fattispecie:

1) soggetti di condizione attiva (non pensionati) con età inferiore a 50 anni alla data di decorrenza dell'anzianità contributiva: il calcolo della pensione per i soggetti che all'atto della richiesta di costituzione della rendita hanno un'età inferiore a 65 anni è eseguito senza operare la riduzione prevista dal terzo comma dell'art. 10 delle norme regolamentari (tavola n. 1);

2) soggetti di condizione attiva (non pensionati) con età pari o superiore a 50 anni alla data di decorrenza dell'anzianità contributiva (tav. n. 2);

3) soggetti nella condizione di acquisire immediatamente una pensione di invalidità o la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto (tav. n. 3);

4) soggetti nella condizione di acquisire immediatamente una pensione di vecchiaia o la maggiorazione di una pensione in atto (tav. n. 4);

5) vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto (tav. n. 5);

6) vedove, fratelli, sorelle, orfani soli, tutti inabili, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto (tav. n. 6);

7) orfani soli che acquisiscono una pensione immediata, con diritto di continuare a percepirla — oltre il 21° anno — per tutta la durata del corso legale di studi universitari, ma non oltre il 26° anno (tav. n. 7);

8) genitori che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto (tav. n. 8);

9) gruppi superstiti, composti di vedova ed orfani, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto (tav. n. 9);

10) gruppi superstiti composti di due orfani minorenni che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto (tav. n. 10).

Nei casi di concorso di superstiti si procede come segue:

a) se trattasi di vedova ed orfani si moltiplica l'importo della pensione per il coefficiente della tav. 9 relativo all'età della vedova;

b) se trattasi di tre o più orfani si moltiplicano i quattro quinti della pensione per il coefficiente della tav. 10 relativo all'età dei due orfani più giovani ed un quinto della pensione per il coefficiente della tav. 7 relativo al più giovane dei restanti orfani;

c) qualora infine si presentino casi di gruppi superstiti non contemplati nelle tavole precedenti, si attribuisce la pensione di reversibilità minima (60% della pensione diretta) a quel superstite che presenta un più elevato coefficiente di capitalizzazione, le rimanenti quote (20% e 20%) si attribuiscono a quei superstiti con più alti coefficienti, facendo riferimento alle tavole relative ad una sola testa.

(7102)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1969.

Prolungamento dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a favore degli operai dipendenti dalla ditta Novissima Tiburtina 68 S.p.a., già Apollon, di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1968, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Novissima Tiburtina 68 s.p.a., già Apollon di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 dicembre 1968 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Novissima Tiburtina 68 s.p.a., già Apollon di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Novissima Tiburtina 68 s.p.a., già Apollon di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'azienda;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1968 a favore della ditta Novissima Tiburtina 68 s.p.a., già Apollon di Roma, per gli operai dipendenti, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 5 marzo 1969. è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda suddetta.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(7433)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Prezzo di acquisto delle pesche per la campagna di commercializzazione 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 1071/69, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 10 giugno 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pesche per la campagna 1969;

Visto il regolamento n. 1125/69, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 17 giugno 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pesche dal regolamento n. 1071/69 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 151/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pesche;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrente campagna di commercializzazione 1969 il prezzo di acquisto delle pesche che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito come segue:

Luglio: L. 6.500 per quintale netto imballaggio escluso;

Agosto: L. 6.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Settembre: L. 5.775 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono alle pesche dei tipi « Fior di Maggio », « Amsden », « Sant'Anna », « Red Haven », « Fair Haven » ed « J.H. Hale » categoria di qualità I calibro mm. 51-61 per la varietà Fior di maggio e mm. 61-67 per le altre varietà, presentate in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1123/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità, calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(7152)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Prezzo di acquisto dell'uva da tavola per la campagna di commercializzazione 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 1070/69, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 10 giugno 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto previsto per l'uva da tavola per la corrente campagna 1969;

Visto il regolamento n. 1124/69, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 17 giugno 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per l'uva da tavola dal regolamento n. 1070/69 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 151/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dell'uva da tavola;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1969 il prezzo di acquisto dell'uva da tavola, che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito come segue:

Luglio (dal 21 al 31), L. 6.900 per quintale netto imballaggio escluso;

Agosto, L. 5.900 per quintale netto imballaggio escluso;

Settembre, L. 3.800 per quintale netto imballaggio escluso;

Ottobre, L. 4.300 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono al prodotto di varietà Regina dei vigneti, categoria di qualità I, peso del grappolo di 100 grammi ed oltre, ed al prodotto di varietà Regina (mennavacca bianca) categoria di qualità I, peso del grappolo di 150 grammi ed oltre, presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1124/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(7151)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Prezzo di acquisto dei limoni per la campagna di commercializzazione 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 1069/69, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 10 giugno 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per i limoni per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1969;

Visto il regolamento n. 1123/69, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 17 giugno 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i limoni dal regolamento n. 1069/69 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 151/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei limoni;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrente campagna di commercializzazione 1969 il prezzo di acquisto dei limoni che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito come segue:

Luglio: L. 6.390 per quintale netto imballaggio escluso;

Agosto: L. 6.870 per quintale netto imballaggio escluso;

Settembre: L. 6.560 per quintale netto imballaggio escluso;

Ottobre: L. 6.740 per quintale netto imballaggio escluso;

Novembre: L. 4.680 per quintale netto imballaggio escluso;

Dicembre: L. 4.550 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono ai limoni dei tipi « Verdelli », « Primofiore » ed « Invernali », categoria di qualità I, calibro 55/60 mm presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1123/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità, calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: A. VALSECCHI

(7153)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Autorizzazione al Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936, modificato con decreto della medesima autorità in data 10 maggio 1940, nonchè i propri decreti in data 10 marzo 1948, 15 luglio 1949, 28 maggio 1957, 15 giugno 1963 e 20 ottobre 1967, con i quali il Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di numerosi comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Pavia;

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona, con i decreti in data 20 luglio 1936, 10 marzo 1948, 15 luglio 1949, 28 maggio 1957, 15 giugno 1963 e 20 ottobre 1967, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della Lombardia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito commerciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(7149)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1968.

Nomina di un membro della sezione ortofrutticola della commissione centrale mercati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER LA SANITÀ E PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1968, registro n. 4, foglio n. 321, con il quale è stata rinnovata la commissione centrale mercati prevista dall'art. 14 della legge anzidetta;

Vista la lettera n. 3357 dell'8 luglio 1968, con la quale il sig. Marcello Moschini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente della citata commissione;

Vista la lettera del sindacato nazionale dei commercianti grossisti e commissionari di prodotti ortofrutticoli n. 594 del 6 luglio 1968 che designa il sig. Giacomo Aliotta, in sostituzione del sig. Marcello Moschini;

Decreta:

Il sig. Giacomo Aliotta è chiamato a far parte della prima sezione della commissione centrale mercati istituita ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in sostituzione del sig. Marcello Moschini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GUI

Il Ministro per la sanità
NATALI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1969
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 272

(6830)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali della lavorazione industriale della foglia del tabacco per le provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di grave crisi economica delle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle ditte industriali dei settori predetti del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di grave crisi economica delle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di grave crisi economica locale;

Decreta:

Art. 1

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 maggio 1969 a favore degli operai dipendenti dalle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di grave crisi economica delle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad Interim per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(7434)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali della circoscrizione di Battipaglia.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1969 concernente la sussistenza di grave crisi economica locale ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115 ai lavoratori delle aziende industriali del comune di Battipaglia (Salerno) che hanno sospeso, in tutto o in parte, la loro attività lavorativa;

Considerato che nella zona predetta è stata rilevata tuttora sussistente una situazione di grave crisi locale;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma del predetto articolo;

Decreta:

Art. 1

Il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al decreto interministeriale 24 aprile 1969 a favore dei lavoratori delle aziende industriali del comune di Battipaglia (Salerno) è prorogato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad Interim per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(7435)

DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Lecce.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 6022 Div. 3ª in data 6 giugno 1967, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio in corso;

Vista la nota n. 11069 in data 18 giugno 1969, con la quale il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, designa quale rappresentante dell'ente in seno al consiglio, il dott. Francesco Ripa, in sostituzione del dott. Aldo Rudan trasferito ad altra sede;

Sentito, in proposito, il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Francesco Ripa è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott. Aldo Rudan.

Resta fermo quanto altro stabilito nel decreto n. 6022 Div. 3ª del 6 giugno 1967.

Il medico provinciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Lecce, addì 14 luglio 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

(7110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Con decreto del Ministro Guardasigilli 5 luglio 1969 è approvato il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

(7195)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di S. Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.239.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7336)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.779.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7337)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.704.848, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7338)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di Arcole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.793.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7339)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.442.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7340)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.935.158, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7341)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1969, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7368)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1969, il comune di Genzano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 308.510.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7369)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1969, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 945.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7370)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1969, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 581.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7371)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto degli enti locali e della cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti la cattedra di diritto degli enti locali e la cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7438)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7051/1720, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Mennuti Mario, nato in Corato il 30 gennaio 1920, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estesa mq. 1910, riportata in catasto alla particella n. 114/*c* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 247.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7050/1719, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 23 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Patruno Nicoletta, nata in Corato il 31 gennaio 1917, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estesa mq. 320, riportata in catasto alla particella n. 21/*a d* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 398.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7048/1717, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Scarpa Francesco, nato in Corato il 6 gennaio 1909, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estesa mq. 694, riportata in catasto alla particella n. 39/*c* del foglio di mappa n. 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 378.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7047/1716, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Friuli Carlo-Stefano, nato in Corato il 26 novembre 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estese mq. 2646, riportate in catasto alle particelle n. 172 parte del foglio di mappa n. 81 ed alle particelle numeri 114/*d*, 118/*b*, 117/*b* e 117/*c* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 251, 248/*a* 250.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7046/1715, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Quercia Domenico, nato a Corato il 2 settembre 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco unico in Corato, estese mq. 156 riportate in catasto alle particelle numeri 358 parte, 182/*o* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 279 e 280.

(7104)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7045/1714, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Maggiulli Michele, nato in Corato il 1° marzo 1905, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estesa mq. 580 riportata in catasto alle particelle numeri 115-*d*, 116-*a* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 150.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7044/1713 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Dell'Accio Michele, nato in Corato il 21 settembre 1904, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estesa mq. 160, riportata in catasto alla particella n. 182-*a f* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 306.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7043/1712, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Cusanno Giuseppe, nato a Corato il 20 gennaio 1922, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estesa mq. 650 riportata in catasto alla particella n. 21-*n* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 373.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7041/1710, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Capozza Vincenzo, nato a Corato il 30 luglio 1908, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Corato, estesa mq. 1380, riportata in catasto alla particella n. 118-*b* del foglio di mappa n. 88 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 448.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7042/1711, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Di Gioia Vito, nato a Corato il 4 ottobre 1917, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Corato, estese mq. 1602, riportate in catasto alle particelle numeri 110 parte, 197 parte, 182-*bh*, 182-*bi* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 332, 333, 334 e 335.

(7105)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, n. 7040/1709, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tarricone Rita, nata a Corato il 2 gennaio 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Corato, estese mq. 583, riportate in catasto alle particelle numeri 214 parte, 252 parte, 182-*bf* e 182-*bg* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 328, 329, 330 e 331.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7052/1721, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Cipriani Angela, nata in Corato il 10 maggio 1938, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estesa mq. 140, riportata in catasto alla particella n. 83-*h* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 14.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7049/1718, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Livrieri Teresa, nata in Corato il 2 marzo 1939 e Livrieri Maria, nata in Corato il 26 maggio 1945, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estese mq. 669, riportate in catasto alle particelle numeri 260 parte e 182-*b c* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria traturale con i numeri 332 e 323.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7054/1725, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Miscioscia Francesca, nata in Corato l'8 gennaio 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estese mq. 2150 riportate in catasto alle particelle numeri 138 parte, 181-1/6 e 182-*bl* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 336 e 337.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7053/1722, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Falco Antonio, nato in Corato il 25 ottobre 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estese mq. 1.640, riportate in catasto alla particella n. 163 parte del foglio di mappa n. 80 ed alla particella n. 92-*c* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 132 e 133.

(7106)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1969

1 Dollaro USA	629,10
1 Dollaro canadese	583 —
1 Franco svizzero	146,055
1 Corona danese	83,59
1 Corona norvegese	88,07
1 Corona svedese	122,099
1 Fiorino olandese	173,85
1 Franco belga	12,524
1 Franco francese	126,492
1 Lira sterlina	1503,875
1 Marco germanico	157,087
1 Scellino austriaco	24,369
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	9,021

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ceglie Messapico.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 6 giugno 1969, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento 13 giugno 1969, con il quale il rag. Vittorio Guadalupi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Banca popolare di Ceglie Messapico;

Considerato che il medesimo ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del comitato predetto;

Dispone:

Il prof. dott. Nino Latini è nominato membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Governatore: CARLI

(6967)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sant'Antimo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 30 giugno 1969 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sant'Antimo (Napoli), in amministrazione straordinaria, l'avv. Mario Rosario Pepe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(6966)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la seta di Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per la seta del 16 aprile 1969 con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1969 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un posto di assistente in prova del personale non statale;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura, chimica industriale od ingegneria chimica.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avèr compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25,

di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la seta, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sullo involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente art. 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti artt. 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

caratteristiche fisiche e chimiche della seta: tecnologia della trattura, della torcitura e della tintura della seta.

Prova orale:

chimica applicata alla seta in particolare ed alle fibre tessili in generale;

due traduzioni riassuntive relative ad argomenti dei quali si occupa la stazione sperimentale per la seta in due lingue estere a scelta del candidato tra il francese, l'inglese e il tedesco.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Cormano, via dei Giovi 6, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dello aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano-Milano, addì 7 luglio 1969

Il presidente: ZANOTTI

(7178)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno 2 anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di 2° grado e abbiano prestato almeno 4 anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 127.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui ai nn. 1) e 2) del precedente art. 2 debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma, entro il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione - 00100 Roma.

Si intendono irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica ed alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite per il mancato arrivo, in tempo per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autenticata un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile per la valutazione di cui al 1° comma del successivo art. 7 ed ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7 stesso;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi 2 anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzione di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti, come dagli allegati programmi:

a) esame scritto su di un tema di cultura generale;

b) esame scritto su di un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione ai singoli interessati. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psico-fisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo, non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documenti di idoneità personale.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1 del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero. il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dalla amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per gli altri concorsi presso l'amminitrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dello art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente o militari volontari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1969
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 118

Programmi e modalità delle prove di esame

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una su un tema di cultura generale e l'altra su un tema di cultura professionale, ed in una prova orale di cultura generale e di cultura professionale.

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politiche geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti di natura operativa, ordinativa o logistica inerenti alle funzioni di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale ed è diretto ad accertare se il candidato sa risolvere problemi di carattere professionale relativi al grado cui aspira ed alle responsabilità ad esso connesse.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame orale di cultura generale e di cultura professionale verte sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori.

Matematica

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti, Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana.

Misura degli archi e degli angoli.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni.

Relazione fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° guadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli - area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana - Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p. greco ».

Teoria della misura ed applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.

Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas; temperatura assoluta. Caloria. Calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza tra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore. Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore.

Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.

Generalità sulla luce, Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio e la visione. Velocità della luce. Spettroscopia.

Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione dell'elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità elettrostatica. Condensatori.

Cenni sulla costituzione della materia. Elettrolisi.

Effetto Volta e pila elettrica.

Magneti artificiali e naturali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettromagnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente.

Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.

Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati. Circuito della pila elettrica. Amperometro e voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lenz. Legge di Neumann. Rocchetto di Ruhmkorf. Correnti di Foucault. Telefono. Le onde elettromagnetiche e le radio-trasmissioni.

Storia

La restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti Europei del 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza, il decennio di raccoglimento: 1848-59. L'opera di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei Mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra d'indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione della unità germanica. Gli Stati Uniti e la guerra di secessione. La questione di Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo Oriente: Cina, Giappone, Russia. Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

Geografia

Italia:

Posizione, forma, confini, superficie, orografia, clima, porti principali, idrografia. Popolazione, lingua, religione; cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzioni e traffici.

Europa:

Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa:

Descrizione fisico-economica degli Stati principali: Asia, Turchia, Iran, India, Cina, Giappone, Africa: Stati e colonie del Mediterraneo, Unione Sud Africa.

America e Oceania:

Descrizione fisico-economica degli Stati principali: America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina. Oceania: Australia.

Navigazione aerea

Forma e dimensioni della terra. Coordinate di un suo punto e misura della distanza su di essa. Orientamento. Bussola magnetica. Deviazione dell'ago magnetico. Formula di correzione e conversione delle prove. Strumenti azimutali. Grafometro. Formule di correzione e conversione dei rilevamenti. Classificazione dei ferri. Magnetismo dell'aeromobile. Formula della deviazione. Giri di bussola. Diagramma delle deviazioni. Sistemazione della bussola magnetica a bordo di un aeromobile. Compensazione. Deviazione residua. Tabelle di deviazione e di rotta. Requisiti di una bussola magnetica. Principio delle bussole magnetiche aperiodiche. Comportamento della bussola magnetica in volo.

Azione del vento. Triangolo del vento. Problemi sul vento. Problema d'incontro fra nave e velivolo.

Navigazione a vista.

Navigazione lossodromica.

Navigazione ortodromica.

Navigazione radiogoniometrica.

Carte di navigazione. Carta di Mercatore. Uso della carta di Mercatore. Carte in proiezione gnomica. Carta di Lambert. Uso della carta di Lambert. Carta del Khan. Proiezione aerografica.

Strumenti di navigazione.

Navigazione astronomica. Direzioni sulla superficie terrestre. Sfera celeste. Localizzazione degli astri. Misura del tempo. Sestante. Suo uso. Orologio. Effemeridi. Teoria del punto astronomico.

Cenni di radio e radar navigazione.

Meteorologia

Cenni di termodinamica dell'atmosfera. Pressione e temperatura. Circolazione e formazione delle masse di aria. Fronti. Formazioni e tipi delle nubi. Conformazioni bariche tipiche e loro caratteristiche. Relazioni fra vento e configurazioni isobariche. Legge di Buys-Ballot. Cenni di meteorologia sinottica. Analisi delle situazioni meteorologiche. Diagrammi usati. Simboli meteorologici. Metodi di previsione del tempo. Principali strumenti usati per le osservazioni meteorologiche. Cenni sulla organizzazione internazionale del servizio meteorologico. Compilazione e trasmissione dei messaggi meteo. Compilazione delle carte e dei modelli riguardanti il servizio meteo. Lettura delle carte meteo e loro interpretazione.

Aerodinamica

Concetti generali di aerodinamica. Potenza e resistenza. Loro variazioni in relazione all'incidenza. Polare di un'ala. Profili alari. Generalità sui sistemi di propulsione. Elica a passo fisso e variabile. Nozioni sulla dinamica del volo ad alta velocità. Fenomeni di compressibilità. Numero di Mach. Caratteristiche dei velivoli ad alta velocità. Cenni sugli elicotteri.

Armi e tiro

Principi elementari di balistica esterna. Traiettoria nel vuoto e nell'aria. Ritardazione. Derivazione. Principi elementari di balistica interna. Diagramma delle pressioni. Esplosivi. Tipi e caratteristiche. Armamento di caduta. Tipi di traguardo. Razzi. Munizionamento di caduta. Collimazione delle armi sui velivoli. Collimatori. Armi da fuoco automatiche. Principi di funzionamento. Tipi e calibri impiegati. Siluri per aerei. Cenni sui missili. Cenni sulla bomba atomica. Addestramento al tiro.

Motori

Concetti generali di termodinamica. Trasformazione dei gas. Legge di Boyle e Mariotte. Legge di Cay-Lussac. Cicli termodinamici principali e loro rappresentazione grafica. Motori alternativi: organi principali. Potenza e rendimento di un motore. Variazione della potenza con la quota. Motori surcompressi e sovralimentati. Unità di misura pratica di pressione. Temperatura, lavoro e potenza. Combustibili liquidi impiegati nei motori di aviazione. Miscele antidetonanti. Prove dei motori al banco. Curve di potenza. Rendimento e consumo.

Principi di funzionamento di un motore a getto. Elementi che lo compongono. Turboreattori. Autoreattori. Pulsoreattori. Turboeliche. Determinazione della spinta e confronto con la potenza espressa in CV. Cenni sugli endoreattori (razzi).

Modalità di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali.

I temi delle prove scritte sono formulati dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

Per ciascuna prova scritta la commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi sugellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema, sono assegnate sei ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma e altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal egretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(Carta da bollo da L. 400)
Modello di domanda

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione, viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA.

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti speciale — di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'università, istituto superiore . . . . o scuola di . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5).

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

. . . . li . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6)
. . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria ed acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(6940)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per il trasferimento di segretari comunali a sedi della classe quarta vacanti in provincia di Mantova.

Il Ministero dell'interno rende noto che con decreto del prefetto di Mantova n. 403/Segr.C., in data 8 luglio 1969, è stato indetto, ai sensi dell'art. 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, un concorso per titoli per il trasferimento di segretari comunali alle seguenti sedi di classe quarta vacanti in quella provincia:

1) Poggio Rusco;
2) Marmirolo;
3) Consorzio Borgoforte-Motteggiana;
4) Consorzio Bozzolo-San Martino dall'Argine;

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 29, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 107, a tale concorso possono partecipare i segretari comunali capi di seconda classe, titolari di sedi di classe 4ª o di classe 5ª, anche se in servizio in altre provincie.

I segretari che intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire, entro il termine perentorio del 30 settembre 1969, i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio, che ne curerà subito la trasmissione a quella di Mantova:

1) domanda in bollo da L. 400 indirizzata alla prefettura di Mantova, con la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre provincie, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando di concorso;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), intestato alla prefettura di Mantova, quale tassa di partecipazione al concorso, con la indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi ed ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(7343)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8497 in data 5 febbraio 1969, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Calabria, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Malliani dott. Attilio, vice prefetto vicario della prefettura di Reggio Calabria;

Lucente dott. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale civile di Oppido M.;

Mazzeo prof. Michele, primario medico dell'ospedale civile di Melito P. S.;

Borzumati dott. Vittorio, medico condotto del comune di Reggio Calabria.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 18 luglio 1969

Il medico provinciale: LANIA

(7157)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969 relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Pellico Glauco, vincitore della condotta medica di Platania, ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 00689 del 23 gennaio 1969;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Pellico Glauco, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Dominijanni Giuseppe che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Platania indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969, il dott. Dominijanni Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Platania in sostituzione del dott. Pellico Glauco, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Platania.

Catanzaro, addì 22 luglio 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7196)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.